Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 130

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 17 maggio 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 24 gennaio 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1963
registro n. 22 Difesa-Esercito, foglio n. 38

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con il decreto in testa a ciascuno indicato:

Regio decreto 22 marzo 1913 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine 629, 542, 608, 537, 580, 580, 487, 645, 597), registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159:

AIMO Giuseppe, da Mondovì, tenente.
DROUCAT Ernesto, da Torino, sottotenente.
FEDELE Alfredo, da Nocera Inferiore (Salerno), tenente.
MILAZZO Gaetano, da Caltagirone, sergente maggiore.
ROSSO Eligio, da Mondovì, sottotenente.
ROSSO Eligio, da Mondovì, sottotenente.
SANTINI Gino, da Castel del Piano (Grosseto), tenente.
SASCARO Giuseppe, da Piazza Armerina, sottotenente.
VARDA Viovanni, da Chiomonte (Torino), tenente.

Decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 2, pagina 49), registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1916, registro n. 66, foglio n. 85:
CRISTINI Alfredo, da Bari, tenente medico.

Decreto luogotenenziale 5 giugno 1915 (Bollettino ufficiale 1915, dispensa 31, pagina 1100), registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1915, registro n. 53, foglio n. 199:
CARRARA Biagio, da Rocca Grimalda (Alessandria), tenente.

Decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 2, pagina 45), registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1916, registro n. 56, foglio n. 35:
MORRONE Gaetano, da Avellino, capitano.

Decreto luogotenenziale 30 aprile 1916 (Bollettino ufficiale 1922, dispensa 2, pagina 87), registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1916, registro n. 6, foglio n. 37:
MONTANARI Giulio, da Fiume, tenente.

Decreto luogotenenziale 1° giugno 1916 (Bollettino ufficiale 1916, registro n. 48, pagina 2385), registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1916, registro n. 9, foglio n. 319:
PEZZI Carlo, da Roma, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 76, pagine 4239-4240), registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 49:
CARISSIMO Tranquillino, da Esino Superiore (Como), capitano.
SOZZANI Nino, da Salsomaggiore (Parma), tenente.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 21, pagina 4631, rettificato con Bollettino ufficiale 1923, pagina 1717), registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 342:
CHIZZONITI Antonio, da Radicena (Reggio Calabria), sergente maggiore.

Decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 88, pagina 5036), registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1916, registro n. 28, foglio n. 206:
MARTELLUCCI Enrico, da Massa Marittima (Grosseto), sergente.

Decreto luogotenenziale 15 ottobre 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 92, pagina 5432), registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1916, registro n. 23, foglio n. 6:
MONETA Antonio, da Roma, capitano.

Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 4, pagina 335), registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32, foglio n. 1:
COSTANTINI Francesco, da Castel di Zama (Ascoli Piceno), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 1° febbraio 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 12, pagina 1001), registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1917, registro n. 38, foglio n. 37:
PANTANO Michelangelo, da Palazzolo Acreide (Siracusa), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 15 marzo 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 23, pagina 1786), registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1917, registro n. 41, foglio n. 4:
VACCARO Michele, da Girgenti, capitano.

Decreto luogotenenziale 13 maggio 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 36, pagina 3278), registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1917, registro n. 48, foglio n. 7:
ERCOLANI Gino, da Roma, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 10 giugno 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 44, pagina 3976), registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1917, registro n. 51, foglio n. 70:
GALLO Domenico, da Racconigi (Cuneo), soldato.

Regio decreto 22 novembre 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 87, pagina 7170), registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1917, registro n. 69, foglio n. 184:
GIACHINO Emilio, da Ivrea, maresciallo.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 3, pagina 273), registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75, foglio n. 2:
TERENZIO Michele, da Bovino (Foggia), tenente.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(2363)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 666.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 55, relativo al corso di laurea in Chimica è aggiunto il seguente comma: « Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve inoltre aver sostenuto un colloquio di cultura generale nelle discipline chimiche davanti ad una Commissione nominata dal preside. Tale colloquio, però, non ha carattere preclusivo ».

Art. 56, relativo alle norme per l'esame di laurea è modificato nel senso che è abrogato il numero 2 che prescrive « un colloquio di cultura di chimica ».

Art. 57 — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di « Immunogenetica » e « Genetica dei microorganismi ».

Art. 59. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di «Immunogenetica» e «Genetica dei microorganismi».

Art. 69. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di «Geofisica applicata», «Giacimenti minerari», «Petrografia applicata », « Petrotettonica », « Vulcanologia », « Analisi mineralogiche », « Sedimentologia », « Cristallografia strutturale » e « Micropaleontologia ».

Art. 73, relativo al corso di laurea in Scienze geologiche è aggiunto il seguente comma: « Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve inoltre avere sostenuto un colloquio di cultura generale nelle scienze geologiche (geologia, paleontologia, geografia, mineralogia, petrografia), da sostenersi davanti ad una Commissione nominata dal preside. Tale colloquio, però, non ha carattere preclusivo ».

Art. 74, relativo alle norme per l'esame di laurea l'ultimo comma è abrogato.

Dopo l'art. 152 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Fisiocinesiterapia ortopedica con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in fisiocinesiterapia ortopedica

Art 153. — E' istituita la Scuola di specializzazione in Fisiocinesiterapia ortopedica, con sede presso la Clinica ortopedica della Facoltà di medicina e chirurgia, che conferisce il diploma di specialista in Fisiocinesiterapia ortopedica.

Il direttore della Scuola è il direttore della clinica ortopedica della Facoltà di medicina e chirurgia.

I docenti saranno scelti fra i professori della Facoltà stessa.

Art. 154. — Alla Scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Essa ha indirizzo teorico-pratico con lo scopo di specializzare nella rieducazione e riabilitazione funzionale e professionale di tutti i motulesi.

Art 155. — L'ammissione alla Scuola avviene attraverso concorso interno con esami.

Il numero degli ammessi è stabilito anno per anno dal direttore della Scuola e non può superare i venti.

Art. 156. — La Scuola ha la durata di due anni.

Art 157 — Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:

1) Anatomia degli organi di movimento;
2) Fisiologia degli organi di movimento;
3) Anatomia patologica delle lesioni dell'apparato motore;
4) Patologia delle motulesioni;
5) Termoterapia;
6) Massoterapia;
7) Idroterapia, balneoterapia, fangoterapia.

2° *anno*:

1) Clinica delle motulesioni;
2) Elettrodiagnosi ed elettroterapia;
3) Ginnastica medica (profilattica e correttiva);
4) Terapia del movimento e meccanoterapia;
5) Rieducazione motoria e riabilitazione.

Art. 158. — Le lezioni, le dimostrazioni e le esercitazioni si svolgeranno presso la Clinica ortopedica in conformità dell'orario che, al principio dell'anno, verrà stabilito dal direttore della Scuola.

Art. 159. — Alla fine del primo anno gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo di materie del primo corso.

Alla fine del secondo anno gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo di materie del secondo corso.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1963, n. 667.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte:

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione:

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Contabilità nazionale;
Tecnica amministrativa delle imprese dei pubblici servizi:
Organizzazione aziendale;
Economia e finanza delle imprese di assicurazione;
Statistica aziendale.

Art 88. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Vulcanologia;
Biologia marina.

Art. 91. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di « Biologia marina ».

Art. 93. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche è aggiunto quello di « Vulcanologia ».

Art. 130. — Agli Istituti annessi alla Facoltà di agraria è aggiunto quello di « Orticoltura e floricoltura ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1963, n. 668.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Sociologia giuridica;

Giustizia amministrativa.

Art. 137. — Agli Istituti annessi alla Facoltà di architettura sono aggiunti i seguenti:

Istituto di ricerca urbanologica e di tecnica della pianificazione;

Istituto di Metodologia architettonica;

Istituto di Architettura degli interni e arredamento;

Istituto di Edilizia.

L'articolo 144, relativo alla abbreviazione del corso di studi in Architettura per i provenienti dal cessato corso di Architettura delle Accademie di belle arti, è abrogato con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 26 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 1963.

Riconferma nella carica del presidente dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo » e ne è stato approvato lo statuto, e 28 febbraio 1957, n. 479, 23 dicembre 1958, n. 1271, 1° novembre 1960, n. 1615 e 12 febbraio 1962, n. 123, con i quali lo statuto stesso è stato sostituito e modificato;

Visto il proprio decreto 1° settembre 1958, con il quale l'on. Guido Borsellino Castellana è stato confermato, per un triennio, presidente dell'Ente stesso;

Vista la designazione dell'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'on. Guido Borsellino Castellana è riconfermato per un triennio, nella carica di presidente dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

Roma, addì 13 aprile 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(4281)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1963.

Rinnovazione del Collegio sindacale dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 settembre 1937, n. 2582, sull'ordinamento dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, con sede in Venezia;

Visto l'art. 12 dello statuto organico dell'Ente, approvato con regio decreto 2 settembre 1938, n. 2068, relativo alla costituzione del Collegio dei sindaci dello Istituto;

Ritenuto che con il 31 ottobre 1962 è venuto a scadere per compiuto periodo di tempo il Collegio sindacale, nominato con decreto 10 gennaio 1962, e che pertanto occorre provvedere alla rinnovazione del Collegio stesso per il nuovo esercizio finanziario;

Vista la nota del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, n. 166237/V.S./R.II, di conferma nell'incarico del proprio rappresentante;

Visto il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154, e successive disposizioni sulla ricostituzione del Ministero del tesoro e la legge 13 marzo 1958, numero 296, sulla istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Felice Menegazzo, in servizio presso il Ministero della sanità, ed il dottor Giuseppe Mora, direttore di sezione in servizio presso la Ragioneria regionale dello Stato, di Venezia, sono nominati sindaci dell'Istituto di cui alle premesse per lo esercizio finanziario 1° novembre 1962-31 ottobre 1963 in rappresentanza rispettivamente del Ministero della sanità e del Ministero del tesoro.

Roma, addì 28 febbraio 1963

Il Ministro per la sanità
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(4280)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1963.

Determinazione di retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria:

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande della provincia di Catania sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° luglio 1962.

Roma, addì 23 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere. pensioni e locande della provincia di Catania.

CATEGORIA DEL PERSONALE	Categorie degli alberghi				
	Alberghi di lusso L.	Alberghi di I categoria L.	Alberghi di II categoria L.	Alberghi di III categoria L.	Alberghi di I categoria pensioni e locande L.
I Categoria . .	65.000	61.000	45.000	42.000	Per tutto il personale maschile o femminile senza indicazione di categoria: L. 22.000
II Categoria .	44.000	42.000	35.000	35.000	
III Categoria A	34.000	34.000	30.000	26.000	
III Categoria B	33.500	33.500	24.000	23.000	

Note. — Le retribuzioni medie come sopra determinate non si applicano al personale retribuito in misura fissa.

Nelle retribuzioni medie suindicate è compreso il valore delle somministrazioni in natura, quali il vitto e l'alloggio, la 13a mensilità, le festività ed il lavoro straordinario.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(4219)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1963.

Sostituzione di un membro del Comitato di vigilanza della Gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Vista la legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e ai loro familiari;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1960, concernente la costituzione del Comitato di vigilanza per

la Gestione speciale dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e ai loro familiari presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 463, precitata;

Vista la nota n. 1437 del 21 marzo 1961 della Confederazione nazionale dell'artigianato, con la quale propone la nomina dell'avv. Matteo De Cillis in rappresentanza degli artigiani in sostituzione del dott. Giorgio Coppa, dimissionario;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione richiesta,

Decreta:

L'avv. Matteo De Cillis è chiamato a far parte del Comitato di vigilanza della Gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e loro familiari, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza degli artigiani ed in sostituzione del dottor Giorgio Coppa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(4279)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1963.

Determinazione delle norme per l'importazione in esenzione da dazio del pesce fresco, anche congelato ovunque catturato da ditte o imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio, prevista dalla vigente tariffa dei dazi doganali, dei pesci freschi, anche congelati (voce ex 03.01-B), dei pesci semplicemente salati (voce ex 03.02), dei crostacei, molluschi e testacei freschi (voce ex 03.03), tutti ovunque catturati da ditte o imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, nonchè dei filetti, anche semplicemente salati, ottenuti dagli anzidetti pesci freschi, anche congelati, o semplicemente salati, preparati nelle dette navi, è ammessa dal capo della Circoscrizione doganale competente per territorio su domanda della ditta o impresa, esercente la pesca in alto mare, corredata da idonei certificati, dai quali risulti trattarsi di ditte o imprese italiane e di navi battenti bandiera italiana con equipaggio italiano.

Art. 2.

Nella domanda da presentare ai fini dell'esenzione di cui all'art. 1, gli interessati dovranno specificare le navi di cui dispone l'impresa, gli estremi della licenza per la pesca, nonchè i porti dai quali partono normalmente le navi e quelli di arrivo.

Art. 3.

Il capo della Circoscrizione doganale, effettuati gli accertamenti del caso e riconosciuta la regolarità della domanda, la trasmette al capo della dogana designata per l'importazione, il quale resta autorizzato a concedere la franchigia daziaria al pesce e ai prodotti di cui all'art. 1 sbarcati dalle navi appartenenti all'impresa autorizzata, dopo aver accertato, in base ai documenti di bordo, che si tratta effettivamente di pesce catturato in alto mare direttamente da dette navi oppure trasbordato da tali navi su altre appartenenti alla stessa impresa e adibite al trasporto del prodotto dai luoghi di pesca ai porti della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto, che sostituisce quello in data 28 maggio 1953, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(4218)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1963.

Costituzione della Commissione di esperti di cui all'art. 2 della legge 19 luglio 1961, n. 706, concernente l'impiego *della biacca nella pittura.*

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 luglio 1961, n. 706, concernente lo impiego della biacca nella pittura;

Considerata l'esigenza di costituire la Commissione di esperti contemplata all'art. 2 della legge citata;

Viste le designazioni fatte dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituita la Commissione di esperti che, a sensi dell'art. 2 della legge 19 luglio 1961, n. 706, è chiamata ad esprimere il proprio parere in ordine alla determinazione delle lavorazioni nelle quali l'impiego del carbonato di piombo (biacca), del solfato di piombo e degli altri pigmenti contenenti dette sostanze sia riconosciuto insostituibile.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 1 risulta così composta:

Lucini Franco, Ulivi Giuseppe, De Jesu Gaetano e Colombo dott. Luciano, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Rolando dott. Giuseppe, Schieroni dott. Roberto, Mulas ing. Luigi e Mastrorilli dott. Nunzio, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(4548)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1963.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente le nomine già conferite su designazione del soppresso partito nazionale fascista;

Visti i propri decreti in data 24 gennaio 1959, 20 febbraio 1960 e 14 novembre 1960, concernenti rispettivamente la ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico e la sostituzione di alcuni suoi membri;

Considerato che per decorso quadriennio si rende necessario procedere al rinnovo dell'Organo predetto;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico è composto dai seguenti membri:

Bova dott. Salvatore, membro effettivo, presidente, e Bassani dottoressa Rosa, membro supplente, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bottiglieri dott. Giovanni, membro effettivo e Sparano dott. Orazio, membro supplente, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Giordano dott. Salvatore, membro effettivo e Principe dott. Enrico, membro supplente, designati dal Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(4278)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1963.

Modificazioni del decreto ministeriale 5 luglio 1960, concernente lo svolgimento dei corsi specializzati per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di meccanico navale di 2ª classe per motonavi e di motorista abilitato.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 27 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 271 e 273 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visti i propri decreti in data 1° agosto 1953 e 5 luglio 1960, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1954 e n. 177 del 20 luglio 1960;

Considerata l'opportunità di riconoscere validi, ai fini del conseguimento dei titoli di « meccanico navale di 2ª classe per motonavi » e di « motorista abilitato », i corsi svolti a cura dell'Istituto addestramento lavoratori;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 3 del decreto ministeriale 1° agosto 1953, già modificato dall'articolo unico del decreto ministeriale 5 luglio 1960, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

« Lo svolgimento dei corsi può essere affidato ad istituti tecnici, alle scuole di avviamento professionale o ad altri istituti o scuole di istruzione od educazione marinara, statali o parificati, alle scuole dell'Ente nazionale educazione marinara, all'Istituto italiano per lo sviluppo della pesca e per l'istruzione professionale dei pescatori, nonchè all'Istituto addestramento lavoratori.

Roma, addì 4 maggio 1963

Il Ministro: MACRELLI

(4362)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1963.

Costituzione della Commissione provinciale per l'esecuzione dell'ammasso volontario dei bozzoli, di produzione 1962, nella provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 3 novembre 1962) con il quale sono state costituite le Commissioni provinciali nonchè la Commissione nazionale previste rispettivamente dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 giugno 1962 riguardante l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1962;

Considerata la necessità di procedere alla costituzione della Commissione provinciale anche nella provincia di Alessandria, alla cui nomina non era stato provveduto con il succitato decreto ministeriale 10 ottobre 1962;

Viste le designazioni pervenute dagli Enti ed Organismi interessati;

Decreta:

E' costituita nella provincia di Alessandria la Commissione provinciale di cui all'art. 6 del succitato decreto ministeriale 11 giugno 1962, come appresso specificato:

Presidente:

Ferraris dott. Domenico, ispettore provinciale dell'agricoltura, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Ronza dott. Renzo, Pastore per. agr. Mariano e Codrino Giuseppe, in rappresentanza dell'Associazione provinciale dei bachicoltori;

Fulignani per. agr. Agostino, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Zuccotti rag. Ernesto e Raffaghello dott. Giovanni, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1963

Il Ministro: RUMOR

(4663)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia sul servizio ferroviario di frontiera, conclusa a Roma il 5 ottobre 1959. Entrata in vigore dell'Accordo tra le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie jugoslave, concernente il servizio ferroviario di frontiera, concluso a Lubiana il 12 novembre 1959.

Il 17 marzo 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 13 agosto 1962, n. 1428, è stato effettuato a Belgrado lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia per l'esecuzione del servizio ferroviario di frontiera, conclusa a Roma il 5 ottobre 1959.

In conformità all'art. 16 la Convenzione è entrata in vigore il 17 marzo 1963.

Lo stesso giorno 17 marzo 1963 è entrato in vigore, in applicazione dell'art. 19, l'Accordo tra le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie jugoslave, concluso a Lubiana il 12 novembre 1959, sul servizio ferroviario di frontiera.

(4078)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 284, relativo alla costruzione di un liceo J. J. Rabearivelo a Tananarive (Madagascar)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 58 dell'11 aprile 1963 il bando di gara n. 284, relativo alla costruzione di un liceo J. J. Rabearivelo a Tananarive (Madagascar). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 46.000.000. Termine previsto per l'esecuzione 12 mesi, massimo.

Le offerte dovranno essere inviate a: M. le Directeur général des Travaux Publics, de l'Aéronautique et des Transports (Service Central Administratif, 1ère Division, Section G) a Tananarive (Madagascar), prima della data fissata per la loro apertura che avverrà l'11 luglio 1963 alle ore 14 locali (ore 11 GMT).

In appplicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(4055)

Bando di gara n. 285, relativo alla fornitura e messa in opera di un montabarelle nell'ospedale di Manakara (Madagascar).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 58 dell'11 aprile 1963 il bando di gara n. 285, relativo alla fornitura e messa in opera di un montabarelle nell'ospedale di Manakara (Madagascar). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 3.500.000. Luogo di esecuzione: Manakara. Termine previsto per l'esecuzione: 9 mesi massimo.

Le offerte dovranno essere inviate a: M. le Directeur général des Travaux Publics, de l'Aéronautique et des Transports (Service Central Administratif, 1ère Division, Section G) a Tananarive (Madagascar), prima della data fissata per la loro apertura che avverrà l'11 luglio 1963 alle ore 14 locali (ore 11 GMT).

In appplicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(4056)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelsardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1963, registro n. 13 Interno, foglio n. 122, l'Amministrazione comunale di Castelsardo (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4306)

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1963, registro n. 13 Interno, foglio n. 116, l'Amministrazione comunale di Lanciano (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di lire 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4302)

Autorizzazione al comune di Corleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1963, registro n. 13 Interno, foglio n. 131, l'Amministrazione comunale di Corleone (Palermo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 32.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4303)

Autorizzazione al comune di Chiusa Sclafani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1963, registro n. 13 Interno, foglio n. 129, l'Amministrazione comunale di Chiusa Sclafani (Palermo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4304)

Autorizzazione al comune di Castroreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1963, registro n. 13 Interno, foglio n. 128, l'Amministrazione comunale di Castroreale (Messina), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4305)

Autorizzazione al comune di Balestrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1963, registro n. 13 Interno, foglio n. 121, l'Amministrazione comunale di Balestrate (Palermo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4307)

Autorizzazione al comune di Assoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1963, registro n. 13 Interno, foglio n. 119, l'Amministrazione comunale di Assoro (Enna), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4308)

Autorizzazione al comune di Fondachelli Fantina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1963, registro n. 13 Interno, foglio n. 125, l'Amministrazione comunale di Fondachelli Fantina (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4385)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Jato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1963, registro n. 13 Interno, foglio n. 120, l'Amministrazione comunale di San Giuseppe Jato (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4386)

Autorizzazione al comune di Rometta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1963, registro n. 13 Interno, foglio n. 126, l'Amministrazione comunale di Rometta (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4387)

Autorizzazione al comune di San Salvatore di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1963, registro n. 13 Interno, foglio n. 127, l'Amministrazione comunale di San Salvatore di Fitalia (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4388)

Autorizzazione al comune di Ozieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1963, registro n. 13 Interno, foglio n. 132, l'Amministrazione comunale di Ozieri (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4389)

Autorizzazione al comune di Terranuova Bracciolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.952.691, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4309)

Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Pergine Valdarno (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4310)

Autorizzazione al comune di Monterchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963, il comune di Monterchi (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4311)

Autorizzazione al comune di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Monte San Savino (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4312)

Autorizzazione al comune di Ortignano Raggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.558.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4313)

Autorizzazione al comune di Marciano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Marciano della Chiana (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4314)

Autorizzazione al comune di Pieve Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4315)

Autorizzazione al comune di Laterina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Laterina ((Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4316)

Autorizzazione al comune di Loro Ciuffenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Loro Ciuffenna (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4317)

Autorizzazione al comune di Poppi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Poppi (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso. a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4318)

Autorizzazione al comune di Chitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Chitignano (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4319)

Autorizzazione al comune di Chiusi della Verna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Chiusi della Verna (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4320)

Autorizzazione al comune di Civitella della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Civitella della Chiana (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4321)

Autorizzazione al comune di Subbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Subbiano (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4322)

Autorizzazione al comune di Talla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Talla (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4323)

Autorizzazione al comune di Bassano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Bassano in Teverina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4380)

Autorizzazione al comune di San Paolo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di San Paolo Albanese (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4381)

Autorizzazione al comune di San Chirico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di San Chirico Nuovo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4382)

Autorizzazione al comune di Ruvo del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Ruvo del Monte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4383)

Autorizzazione al comune di Ruoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Ruoti (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4384)

Autorizzazione al comune di San Martino Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di San Martino Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4390)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruolo di anzianità degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - situazione al 1° gennaio 1963.

Si rende noto a chiunque abbia interesse che a cura del Ministero dell'interno è stato pubblicato il ruolo di anzianità degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - situazione al 1° gennaio 1963.

(4079)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto amministrativo » presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma, è vacante la cattedra di « Diritto amministrativo » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4715)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. David Vecoli, nato a Camaiore (Lucca) il 29 aprile 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 5 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(3923)

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

L'ing. Gian Fausto Penzo, nato a Brescia il 1° agosto 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 22 febbraio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 12569, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4020)

L'ing. Mario Mininni, nato a Napoli il 4 maggio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 10 novembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(4621)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Aureliano D'Ambrogio, nato a Trieste il 28 agosto 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Chimica conseguito presso l'Università di Trieste l'8 luglio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Trieste.

(4022)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa mista « Della Zecca », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 marzo 1963 il prof. dott. Raffaele Siani è stato nominato commissario liquidatore della disciolta Società cooperativa mista « Della Zecca », con sede in Roma, in sostituzione del dott. rag. Giuseppe Negri, dimissionario.

(2927)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Fragneto l'Abate

Con decreto provveditoriale n. 20585 in data 29 aprile 1963, respinta l'opposizione a firma di: dott. Luigi e Giovanni Lembo, è stato approvato il piano di zona del comune di Fragneto l'Abate, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167 con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(4081)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1963, registro n. 9 Finanze, foglio n. 314, viene dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dall'ufficiale capo delle Imposte di fabbricazione Mandara Giuseppe avverso il ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette. Situazione al 1° gennaio 1959.

(3936)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso di rettifica

Con decreto presidenziale in data 6 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1963, registro n. 31, foglio n. 165, è stato respinto il ricorso straordinario interposto dall'ex capo tecnico principale, nel ruolo del personale dei capi tecnici dell'Amministrazione militare marittima, Aiello Domenico contro il provvedimento con il quale il Ministero della difesa-Marina rigettava la sua domanda tendente ad ottenere, a seguito della legge 31 luglio 1956, n. 915, la revisione della qualifica dallo stesso ricoperta all'atto del collocamento a riposo.

(3918)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1962, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 34 su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 23 aprile 1959 dai signori Riccardo Toscano ed Eufelia Pintucci, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Jugoslavia ai sensi dell'art. 79 del Trattato di pace viene respinto perchè infondato.

(4045)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 16 maggio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,20	621,26	621,25	621,28	621,30	621,26	621,28	621,22	621,25	621,27
$ Can.	576,18	576,50	576,25	576,30	574,75	576,57	576,40	576,55	576,55	576,50
Fr. Sv.	143,46	143,735	143,74	143,7575	143,70	143,68	143,73	143,70	143,67	143,75
Kr. D.	89,94	89,95	89,97	89,945	89,95	89,94	89,945	89,95	89,95	89,95
Kr. N.	86,93	86,94	86,98	86,94	86,90	86,95	86,95	86,95	86,94	86,95
Kr. Sv.	119,73	119,72	119,68	119,73	119,65	119,68	119,735	119,70	119,68	119,70
Fol.	172,76	172,81	172,93	172,80	172,80	172,79	172,84	172,77	172,80	172,80
Fr. B.	12,45	12,462	12,4655	12,46	12,46	12,46	12,461	12,46	12,46	12,46
Franco francese	126,77	126,79	126,79	126,795	126,75	126,79	126,795	126,78	126,79	126,80
Lst.	1738,93	1739,45	1739,60	1739,60	1739,25	1739,86	1739,60	1739,75	1739,87	1739,50
Dm. occ.	155,74	155,90	155,94	155,945	155,90	155,84	155,93	155,80	155,84	155,90
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,045	24,04875	24 —	24,05	24,048	24,05	24,04	24,04
Escudo Port.	21,68	21,68	21,7225	21,685	21,70	21,68	21,68	21,67	21,68	21,68

Media dei titoli del 16 maggio 1963

Rendita 5 % 1935	107,30
Redimibile 3,50 % 1934	92,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	99 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 maggio 1963

1 Dollaro USA	621,28
1 Dollaro canadese	576,35
1 Franco svizzero	143,744
1 Corona danese	89,945
1 Corona norvegese	86,945
1 Corona svedese	119,732
1 Fiorino olandese	172,82
1 Franco belga	12,46
1 Franco francese	126,795
1 Lira sterlina	1739,60
1 Marco germanico	155,937
1 Scellino austriaco	24,048
1 Escudo Port.	21,682

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Lentella

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, n. 34969/9148 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ciancaglini Carlo, nato a Furci il 16 aprile 1913, Ciancaglini Giuseppe, nato a Furci il 12 maggio 1914, Ciancaglini Maria, nata a Furci il 4 aprile 1922, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Lentella, estese mq. 39.620 riportate in catasto alle particelle numeri 2 parte e 1/b del foglio di mappa n. 5 del comune di Lentella e nella planimetria tratturale con i numeri 399 e 400.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, n. 1868/267 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Travaglini Nicolino, nato a Cupello il 27 settembre 1919, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Cupello e Lentella, estesa mq. 2.640 riportata in catasto alla particella n. 6/f del foglio di mappa n. 32 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 273.

(2930)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Canale naviglio di Brà », con sede nel comune di Brà (Cuneo).

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1963, registro n. 8, foglio n. 50, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il comprensorio del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Canale naviglio di Brà », con sede nel comune di Brà (Cuneo), è stato ampliato ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Il comprensorio consortile è esteso ettari 1292.57.15.

(3915)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1963, registro n. 8, foglio n. 368, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla Cooperativa agricola « La Bella Donna » di Roma avverso il decreto ministeriale 25 luglio 1960, n. 28117, relativo alla decadenza della ricorrente dalla concessione di Ha. 25 di terreno, sito in tenuta Casteldiguido, vocabolo « Monti Salustri », di proprietà del Pio istituto Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma.

(3916)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a quaranta posti di alunno d'ordine nella carriera esecutiva

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 20 marzo 1924, n. 465, contenente norme per l'ammissione alla carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione della domanda e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 giugno 1962, n. 524, concernente l'adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esame a quaranta posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale Ufficio II) entro il termine perentorio di giorni quarantacinque che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali disguidi postali e altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione delle domande dopo la scadenza del termine soprafissato.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) nome e cognome;

b) data e luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziario, indicando, quando nel caso, le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio di cui è in possesso, l'Istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) residenza ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) che sia disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza in Italia ed all'estero.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale dipendono.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano tenuto sempre buona condotta morale e civile;

c) abbiano il godimento dei diritti politici e non siano incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

d) abbiano l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile. Il possesso di tale requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione, in qualsiasi momento;

e) siano in possesso di diploma di istituti di istruzione secondaria di 1° grado;

f) abbiano compiuto gli anni diciotto di età e non oltrepassato i trenta;

1) tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine, e da territori esteri;

b) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio, e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 di un proroga, sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 5 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) si cumulano con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestono la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, o di invalido o mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare e abbiano conseguito promozioni per meriti di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) inoltre il limite massimo di età è elevato a 40 anni: nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione per limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle indicate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

6) per gli impiegati già appartenenti agli Enti di cui alla legge n. 1404 del 4 dicembre 1956 detto limite è elevato a 45 anni, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla cessazione del loro rapporto d'impiego;

7) si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che rivestono, alla data del presente decreto di bando, la qualifica di impiegato civile statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 ed al seguente art. 5, lettera *b*) del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle stesse.

Art. 4.

Accertamento d'ufficio di requisiti

L'Amministrazione provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con decreto ministeriale motivato.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale e precisamente:

1) prove scritte:

a) svolgimento di un tema di cultura generale;

b) traduzione, con l'uso del vocabolario, dall'italiano in una delle seguenti quattro lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Nella domanda dovrà essere specificata la lingua scelta per la prova obbligatoria.

2) prova di dattilografia:

Saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni devono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

3) prova orale:

La prova verterà su nozioni di cultura generale in relazione al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso; su nozioni di storia d'Italia dal 1848 in poi, di geografia fisica, politica ed economica dei Paesi europei ed extra europei. Essa comprenderà inoltre una facile conversazione nella lingua scelta per la prova obbligatoria.

Art. 6.

Votazione

Saranno ammessi alla prova orale ed a quella pratica i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi per ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova pratica ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Prove facoltative

Il candidato inoltre può chiedere di essere ammesso a sostenere prove facoltative:

a) di stenografia in italiano;

b) di archivistica. La prova sarà di carattere pratico e consisterà nello svolgimento di compiti di registrazione, classificazione e ripartizione di corrispondenza e nella soluzione di quesiti che la Commissione riterrà porre in attinenza ai servizi di archivio.

c) di altra lingua diversa da quella prescelta per la prova obbligatoria da scegliersi, oltre che fra quelle indicate nell'art. 5, anche fra il russo e l'arabo.

La prova facoltativa di lingua è solamente orale.

Per la prova di stenografia e di archivistica il concorrente potrà conseguire un massimo di 3 punti per ogni prova, purchè raggiunga la sufficienza di punti 1,5; per le prove facoltative di lingue un massimo di 2 punti per ogni prova, purchè raggiunga la sufficienza di 1 punto.

In ogni caso per le prove facoltative il candidato potrà fruire, complessivamente, di non più di 8 punti.

Il totale dei punti ottenuti con le prove facoltative sarà sommato alla votazione complessiva di cui all'ultimo comma dell'art. 6.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata in base alle vigenti disposizioni e secondo l'ordine del punteggio ottenuto con le prove obbligatorie e facoltative.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 citato nelle premesse.

Art. 9.

Commissione giudicatrice

La Commissione esaminatrice sarà composta ai sensi del terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Ogni commissario disporrà di dieci decimi per ogni prova obbligatoria; di 3 punti per ogni prova facoltativa di stenografia ed archivistica e di 2 punti per ogni prova di lingua. La media dei voti dati dai commissari costituirà il voto per ogni prova obbligatoria; la media dei punti costituirà il punteggio per ogni prova facoltativa.

Art. 10.

Diario prove

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per gli affari esteri e si svolgeranno a Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai concorrenti almeno 15 giorni prima dell'inizio delle stesse e sarà pubblicato nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale ed a quelle pratiche sarà dato ai singoli candidati non meno di 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Art. 11.

Documenti riconoscimento per l'ammissione alle prove

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo sarà di L. 100 se l'antenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto valido;

g) carta d'identità.

Art. 12.

Documentazione titoli di preferenza o precedenza

Entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della comunicazione relativa all'esito delle prove, i concorrenti dovranno far pervenire o presentare direttamente al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale e amministrazione interna Ufficio II) i documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina.

Gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93), dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) gli alto-atesini di cui alla lettera I-*b* dell'art. 3, documenti di rito;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, ovvero il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*;

e) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-1945 o della lotta di liberazione o in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici

nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1940-1945 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, numero 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di cui alla lettera *e*) dovranno produrre il certificato modello 69, rilasciato in bollo da L. 200, dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del loro padre, oppure un certificato su carta bollata da L. 200 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile; quelli dei mutilati ed invalidi di cui alla lettera *d*) il modello 69-*ter* oppure una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipende il loro genitore;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zona del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto delle Provincie in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 200 ai sensi del decreto presidenziale 4 luglio 1956, n. 1117;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 200;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale al merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 200;

o) le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i caduti in guerra.

Art. 13.

Approvazione graduatoria e presentazione documenti

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione sarà data comunicazione mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*. I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) diploma originale o copia autenticata dal notaio, dal pubblico ufficiale che ha rilasciato il diploma ovvero dal segretario comunale;

4) certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21, il certificato la cui produzione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) fotografia recente del candidato applicata alla prescritta carta bollata con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare;

se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica); copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

per i candidati infine che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero, analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

b) titolo di studio;

c) certificato medico.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

Validità documenti

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 8) del precedente art. 13 e alla lettera *p*) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 15.

Termine presentazione documenti

La domanda di ammissione e i documenti che saranno presentati o perverranno al Ministero (Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio II) dopo i termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 2, 12, 13 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre 30 giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine o di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 16.

Idoneità

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire posti che si facciano successivamente vacanti, salva facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 17.

Nomina vincitori

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti sarà nominato in prova per il periodo di mesi sei trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà nominato in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti per la qualifica di alunno d'ordine nel ruolo del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 18.

Trattamento economico

Al vincitore del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale della carriera esecutiva.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1963

p. *Il Ministro*: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1963
Registro n. 190, foglio n. 302

(4341)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi a sette posti di chimico aggiunto in prova e ad un posto di fisico aggiunto in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi delle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per sette posti di chimico aggiunto in prova e un concorso per un posto di fisico aggiunto in prova, nel ruolo della carriera direttiva del servizio chimico militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami e per titoli, nel ruolo della carriera direttiva del servizio chimico militare:

1) pubblico concorso a sette posti di chimico aggiunto in prova (coefficiente 229);

2) pubblico concorso a un posto di fisico aggiunto in prova (coefficiente 229).

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo precedente è richiesto il possesso dei requisiti sottoindicati.

a) essere fornito del seguente titolo di studio:

per il concorso di cui al n. 1): diploma di laurea in chimica od ingegneria chimica nonchè diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio professionale, oppure, nei casi consentiti, il certificato di abilitazione provvisoria, a norma delle leggi 8 dicembre 1956, n. 1378 e 2 aprile 1958, n. 323;

per il concorso di cui al n. 2): diploma di laurea in fisica;

b) essere cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

f) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione, nè decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, e ciò per i soli candidati di sesso maschile;

h) non aver superato i 32 anni di età, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dai concorsi stessi, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi di che trattasi, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - I Divisione personale civile di ruolo - Sezione 2ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il termine sopra indicato.

Le domande debbono essere corredate del certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea, nonchè dei documenti comprovanti gli eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato od industria privata e pubblicazioni e studi speciali eventualmente compiuti in materia chimica o fisica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il titolo di studio;

5) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero, nei casi consentiti, del certificato di abilitazione provvisoria [per i soli aspiranti al concorso di cui al n. 1) dell'art. 1];

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi siano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

8) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

9) di non aver superato il 32° anno di età, salvo le elevazioni e le esenzioni di cui al successivo art. 4;

10) la lingua estera sulla quale intendono sostenere la prova obbligatoria scritta e la prova facoltativa orale;

11) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede;

12) il loro preciso recapito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h*), è elevato ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci della prigionia o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, o coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951, della Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950 dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dei territori esteri e delle zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni trentanove nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi, per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè, nel complesso, non si superino 40 anni di età.

Il limite massimo di età è infine, elevato, rimanendo assorbita ogni altra elevazione spettante:

5) ad anni quaranta:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni quarantacinque:

per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi in Africa orientale a partire dal 6 gennaio 1935, o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, sempre che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci da 4 e da 6 a 11 della tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti da lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 ottobre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superata la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 1ª Divisione personale civile di ruolo Sezione 2ª) entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dalla Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 100, di cui alla circolare 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. VI in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Or. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dell'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100

rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno presentare il certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d)*, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, e i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L. 100;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p)*, rilasciato in data anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, tra questi compresi quelli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo, dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato il servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, dell'autorità militare competente.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia autentica, nonchè, se aspiranti al concorso a chimico aggiunto in prova, diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, o certificato di abilitazione provvisoria, in originale o copia autentica, oppure certificato provvisorio rilasciato dalla competente Università e sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato in territorio della Repubblica, ovvero dal Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiara-

zione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudizario, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso Enti, Corpi o Stabilimenti militari, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Qualora l'aspirante sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale l'interessato concorre.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dalla autorità militare da cui lo stesso dipende.

In detto certificato dovrà inoltre essere dichiarato se il candidato sia in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1927.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciati dall'autorità militare competente, in bollo da L. 200;

b) per i candidati che siano stati licenziati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, in bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, in bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio del Consiglio di leva, certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4), (certificato di godimento dei diritti politici), 5), (certificato generale del casellario giudiziario) e 6), (certificato medico), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6.

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 100, rilasciata dalle Amministrazioni di appartenenza, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 6, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto a cui aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altra Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve tempo perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Le Commissioni giudicatrici saranno così composte:

presidente, un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

membri, due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con la qualifica non inferiore a direttore di divisione;

segretario, un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Alle Commissioni potranno essere aggregati uno o più esperti per le lingue estere.

Art. 9.

Gli esami dei concorsi avranno luogo in Roma e consisteranno nelle prove di cui ai programmi annessi al presente decreto.

Per poter sostenere i detti esami i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di identificazione.

Le Commissioni giudicatrici, prima delle prove scritte di esame, stabiliranno i criteri da seguire per la valutazione dei titoli eventualmente presentati dai singoli candidati e determineranno i coefficienti da attribuire per ciascuna categoria di titoli.

Per i titoli non potrà essere attribuito un punteggio superiore ai cinque decimi.

Del diario delle prove scritte d'esame sarà data comunicazione ai candidati ammessi ai concorsi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse, e, inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alle prove pratiche i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato almeno la votazione di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione della votazione riportata in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non otterrà in essa almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione degli eventuali titoli prodotti, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella

dei voti riportati nelle prove pratiche, il voto ottenuto in quella orale nonchè il voto che eventualmente i singoli candidati riporteranno nell'esame facoltativo di lingua.

I concorsi si svolgeranno con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Espletate le prove dei concorsi, le Commissioni esaminatrici formano le graduatorie di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate, combattenti e categorie assimilate, e in mancanza, orfani di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi menzionati aventi pensioni o assegni rinnovabili di 1ª categoria).

Le riserve di posti sopracennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si imporrà una riduzione di posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 11.

Con decreti ministeriali, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, saranno approvate le graduatorie di merito e verranno dichiarati i vincitori dei concorsi sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e quelle dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreti del Ministro.

La nomina degli impiegati che, per giustificato motivo, assumeranno servizio con ritardo sul termine loro prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Coloro che avranno conseguito la nomina, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica iniziale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto nominativo.

In tal caso, spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 14.

Ai vincitori dei concorsi assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 229 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre l'aggiunta di famiglia eventualmente spettante, nonchè il premio speciale di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1959.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1963
Registro n. 31, *foglio n.* 128. — ROSSI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

A) PUBBLICO CONCORSO A SETTE POSTI DI CHIMICO AGGIUNTO IN PROVA

I. — *Prove scritte*

1. Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti:

« Leggi fondamentali della chimica, equilibri, catalisi, termochimica, elettrochimica ».

« La teoria atomico-molecolare nel suo sviluppo storico con particolare riguardo alle moderne teorie sulla struttura della materia ».

« Idrogeno, azoto, ossigeno ». Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido nitrico, nitrati, ammoniaca), preparazione e applicazioni industriali

« Litio, sodio, potassio ». - Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo ai loro idrati, carbonati e cloruri), preparazione e applicazioni industriali.

« Magnesio, calcio, stronzio, bario ». Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione e applicazioni industriali.

« Zinco, rame, argento, mercurio ». Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione e applicazioni industriali.

« Piombo, alluminio ». Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali applicazioni, preparazione e applicazioni industriali.

« Carbonio, silicio, titanio ». Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali applicazioni, preparazione e applicazioni industriali.

« Fosforo, arsenico, antimonio ». - Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione e applicazioni industriali.

« Zolfo ». Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, sue principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido solforico e all'oleum) preparazione e applicazioni industriali.

« Fluoro, cloro, bromo, iodio ». Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido cloridrico, ipocloriti, colorati, perclorati), preparazione e applicazioni industriali.

« Manganese, cromo, nichel ». Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione e applicazioni industriali.

« Ferro, ghisa, acciai, leghe ferro-metalliche ». Caratteristiche, proprietà. Cenno sull'analisi chimica e micrografica degli acciai.

« Grande industria degli acidi inorganici. Procedimenti di produzione ».

« Grande industria delle basi inorganiche. Procedimenti di produzione ».

2. Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti:

« Idrocarburi saturi ». Proprietà. Caratteristiche, preparazione, principali derivati, utilizzazione industriale.

« Olii e grassi, saponi, glicerina ». Caratteristiche, proprietà, preparazione industriale, utilizzazione.

« Alcooli, aldeidi, chetoni, acidi organici ». - Proprietà, caratteristiche, preparazione, principali derivati, utilizzazione industriale.

« Etiri nitrici ». Proprietà, caratteristiche, preparazione, utilizzazione industriale.

« Idrocarburi aromatici a nucleo semplice e a nucleo condensato ». - Proprietà, caratteristiche, preparazione, derivati e utilizzazione industriale.

« Fenoli e naftoli ». - Caratteristiche, preparazione industriale, utilizzazione, loro nitroderivati più importanti.

« Idrati di carbonio ». Caratteristiche, preparazione, derivati più importanti, utilizzazione industriale.

« Resine sintetiche, gomma naturale e gomma sintetica ». - Caratteristiche, composizione, proprietà, preparazione, cenni sulla loro tecnologia e utilizzazione industriale.

« Aggressivi chimici di guerra prodotti fumogeni ». - Caratteristiche e preparazione dei più importanti. Cenno sui mezzi di protezione chimica.

« Principali procedimenti di sintesi organica interessanti particolarmente la produzione di sostanze a largo impiego industriale ».

Nota: Il candidato dovrà dare, nello svolgimento del tema, anche sviluppo, a quanto, di ciascun argomento, possa avere attinenza con applicazioni nel campo della chimica esplosivistica od aggressivistica.

3. Versione in italiano, dall'inglese, dal tedesco o dal francese a scelta del candidato, di un brano di chimica.

II. — *Prove pratiche*

1. Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo 5 anioni e 5 cationi, con relazione scritta.

2. Analisi qualitativa per il riconoscimento di una sostanza organica fra le più note, con relazione scritta.

3. Analisi quantitativa di un miscuglio con separazione di due componenti e loro determinazione, uno per via ponderale e uno per via volumetrica con relazione scritta.

III. — *Prova orale*

1. Discussione sulle prove scritte e sul risultato delle prove pratiche.

2. Colloquio su:

argomenti facenti parte del programma delle prove scritte e pratiche;
apparecchiature industriali e di laboratorio;
nozioni di legislazione sui prodotti esplosivi e sui gas tossici;
nozioni di legislazione sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati statali.

3. Traduzione da una lingua diversa da quella scelta per la prova scritta (che il candidato dovrà preventivamente precisare alla Commissione esaminatrice) di un brano di argomento scientifico. Tale prova (facoltativa) sarà valutata in centesimi fino al massimo di punti 1 ed il punteggio verrà aggiunto a quello riportato dai candidati che avranno superato le prove orali di cui ai numeri 1 e 2.

N.B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove nonchè i testi di cui potrà essere consentita la consultazione in ciascuna di esse.

B) PUBBLICO CONCORSO A UN POSTO DI FISICO AGGIUNTO IN PROVA

I. — *Prove scritte*

1. Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti:

misure fondamentali;
misure di pressione, manometri;
proprietà termiche della materia, termometria, pirometria;
cambiamenti di stato. Tensione di saturazione;
liquefazione dei gas. Igrometria;
calorimetri, calori specifici;
conducibilità calorifera;
principi della termodinamica;
elasticità;
velocità del suono, intensità sonora, proprietà acustiche dei materiali e degli ambienti ultrasuoni;
tensione superficiale. Viscosità. Pressione osmotica;
sorgenti di luce, fotometria;
misura degli indici di rifrazione;
interferometri e loro applicazioni;
strumenti ottici, requisiti, verifiche, rettificazione;
analisi spettrale qualitativa e quantitativa, colorimetria;
polarizzazione. Doppia rifrazione. Saccarimetria;

2. Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti:

proprietà magnetiche dei materiali;
galvanometri, loro requisiti nei diversi impieghi;
galvanometro balistico, oscillazioni, smorzamenti, sensibilità;
elettrometri, misura statica dei potenziali, delle cariche, delle resistenze;
pile e accumulatori, vari tipi, loro impiego e manutenzione;
forze elettromotrici, loro impiego nella chimica delle soluzioni;
correnti alternate, raddrizzatori;
valvole termoioniche, loro vari impieghi, circuiti elettronici;
microfoni, telefoni, altoparlanti;
onde elettromagnetiche;
raggi X, produzione, dosaggio, spettro, effetti fisici e fisiologici;
microscopio elettronico;
celle fotoelettriche, vari tipi e impieghi;
costituzione dell'atomo, isotopi, le particelle elementari;
radioattività e sua misura;
disintegrazioni atomiche;
proprietà corpuscolari delle radiazioni. Fotoni. Origine delle radiazioni;
cenni di meteorologia.

3. Versione in italiano dall'inglese, dal tedesco o dal francese, a scelta del candidato, di un brano di fisica.

II. — *Prove pratiche*

1. Prova sperimentale basata sulle proprietà ottiche o meccaniche delle sostanze, con relazione scritta.

2. Prova sperimentale di elettronica o acustica, con relazione scritta.

3. Verifica della taratura di un apparecchio di misura, con relazione scritta.

III. — *Prova orale*

1. Discussione sulle prove scritte e sul risultato delle prove pratiche.

2. Colloquio su:

argomenti facenti parte del programma delle prove scritte e pratiche;
apparecchiatura di laboratorio;
nozioni di legislazione sui prodotti esplosivi e sui gas tossici;
nozioni di legislazione sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati statali.

3. Traduzione da una lingua diversa da quella scelta per la prova scritta (che il candidato dovrà preventivamente precisare alla Commissione esaminatrice) di un brano di argomento scientifico. Tale prova (facoltativa) sarà valutata in centesimi fino al massimo di punti 1 ed il punteggio verrà aggiunto a quello riportato dai candidati che avranno superato le prove orali di cui ai numeri 1 e 2.

N.B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove nonchè i testi di cui potrà essere consentita la consultazione in ciascuna di esse.

Roma, addì 31 ottobre 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

(4239)

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a nove posti di medico provinciale di 2ª classe nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità ad integrazione del concorso per esami a quindici posti di medico provinciale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base alle disponibilità di organico, alla data del 30 novembre 1962, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali, può essere bandito un concorso per esame a nove posti di medico provinciale di 2ª classe, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a nove posti di medico provinciale di 2ª classe, nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in igiene in seguito a concorso;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

d) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta, con decreto motivato, dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità Ufficio concorsi, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

e) di essere assistente universitario ordinario in igiene da oltre cinque anni, per efetto di nomina in seguito a concorso, indicando gli estremi del provvedimento;

f) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma d'esame, per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative;

g) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersioni di comunicazioni, dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'Università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda, nonchè dei documenti non regolari.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove pratiche ed un colloquio, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove pratiche quanto il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove pratiche e del colloquio nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Per le prove pratiche e per il colloquio la Commissione assegnerà un unico voto. L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto per ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità Ufficio concorsi, nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, su carta bollata da L. 100, attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in igiene;

3) titolo di studio: diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o copia autenticata dal notaio;

4) certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

I documenti di cui ai nn. 1), 2) e 4), debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità ovvero da altre Amministrazioni.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 12 marzo 1958 n. 265 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici provinciali di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, con decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177 citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1963
Registro n. 3, *foglio n.* 395.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove pratiche

1) clinica medica, esame di un infermo e riconoscimento della malattia;

2) prove di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) ed alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

Colloquio:

a) igiene generale e speciale;

b) epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia, profilassi delle malattie infettive;

c) statistica demografica e sanitaria;

d) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato;

e) lingua estera obbligatoria ed eventuale facoltativa: conversazione, lettura e traduzione a vista in italiano di un brano da una delle seguenti lingue francese, tedesco, inglese, spagnolo a scelta del candidato.

SCHEMA DELLA DOMANDA

Al Ministero della sanità — *Ufficio concorsi* — ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . (provinvia di . . .) il . . ., residente in . . . (provincia di . . .) in via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a nove posti di medico provinciale di 2ª classe, riservato agli assistenti di ruolo di Università o di Istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in data . . . presso l'Università di . . .

b) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, conseguita in data . . . presso l'Università di . . . ;

c) di essere assistente universitario ordinario in igiene da oltre cinque anni per effetto di nomina in seguito a concorso, ai sensi del provvedimento in data . . .;

d) di scegliere per la prova obbligatoria la lingua . . . e per quella facoltativa la lingua (o le lingue) . . .;

e) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

Data e firma

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(4647)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* — RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.